



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

**DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 1999**

Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Regolamento interno.

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE  
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del predetto d. lgs. 385/93 a mente del quale "il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento";

SULLA PROPOSTA del Presidente;

**DELIBERA**

E' approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del d. lgs. 385/93, il seguente regolamento interno di questo Comitato.

**CAPO I  
DISCIPLINA DELLE RIUNIONI DEL COMITATO INTERMINI-  
STERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

**Art. 1.**

*Partecipazione alle riunioni del Comitato*

1. Alle riunioni del CICR partecipano il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di Presidente, il Ministro del commercio con l'estero, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per le politiche comunitarie, nonché il Governatore della Banca d'Italia.

2. Il Presidente può invitare altri Ministri ad intervenire a singole riunioni, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

giorno.

3. La partecipazione alle riunioni del CICR è obbligatoria, salvo motivato impedimento.
4. Il Direttore Generale del Tesoro svolge funzioni di Segretario; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Capo dell'Ufficio di Segreteria del CICR, previsto dal successivo art. 3.
5. Le riunioni del CICR si tengono presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

Art.2.

*Convocazione del Comitato*

1. Il Presidente convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Ai Ministri sono trasmessi l'atto di convocazione del Comitato e copia della documentazione attinente alle questioni inserite nell'ordine del giorno, di norma tre giorni prima della riunione.
3. Il Presidente può integrare l'ordine del giorno già diramato, per la trattazione di questioni non differibili, dandone immediata comunicazione ai Ministri interessati.

Art.3.

*Ufficio di Segreteria del CICR*

1. L'Ufficio di Segreteria del CICR, istituito con delibera del 13 ottobre 1950, è costituito da personale proveniente dalla Banca d'Italia, di norma dai Servizi della vigilanza creditizia e finanziaria.
2. Restano assegnate all'Ufficio di Segreteria, che opera alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro - Segretario del CICR, le funzioni indicate nella delibera istitutiva.

Art.4.

*Riunioni del Comitato*

1. Le riunioni sono aperte e chiuse dal Presidente, che pone le questioni all'ordine del giorno e dirige i lavori.
2. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

3. Prima di ogni votazione chi dissente può chiedere che ne sia dato atto nel processo verbale, eventualmente, anche con una succinta motivazione. In ogni caso non è consentita la pubblica comunicazione o esternazione dell'opinione dissenziente.

Art.5.

*Modalità di informazione sui lavori del Comitato*

1. Al termine delle riunioni, il segretario del CICR redige, di norma, il comunicato relativo ai lavori del Comitato, sottoponendolo per l'approvazione al Presidente.

**CAPO II**

**DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO INTERMINISTE-  
RIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

Art.6.

*Atti ufficiali del Comitato*

1. Gli atti ufficiali del Comitato sono:

- a) il processo verbale;
- b) la raccolta delle deliberazioni.

Art.7.

*Contenuto del processo verbale*

1. Il processo verbale riporta, tra l'altro, per ciascuna riunione:

- a) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti;
- b) il resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi;
- c) il testo integrale, anche mediante rinvio ad allegati, degli atti approvati.

Art.8.

*Formazione, approvazione e conservazione del processo verbale*

1. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della riunione, il quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del Presidente.



*Comitato Interministeriale  
per il Credito ed il Risparmio*

SEGRETERIA

2. Il processo verbale si intende approvato con la sottoscrizione del Presidente il quale, qualora lo reputi necessario, può rimettere all'approvazione del Comitato l'intero testo o singoli punti del medesimo.
3. I processi verbali approvati sono custoditi a cura della Segreteria del CICR.

Art.9.

*Formazione e conservazione della raccolta delle deliberazioni*

1. La raccolta delle deliberazioni riporta, in ordine cronologico, gli atti normativi e le altre deliberazioni adottate dal Comitato, nel loro testo integrale.
2. In nessun caso la deliberazione inserita nella raccolta contiene indicazioni riguardo alle opinioni espresse dai singoli intervenuti ed al numero dei voti favorevoli e contrari.
3. Nessuna deliberazione può essere inserita nella raccolta se non è stato approvato il processo verbale della riunione nella quale è stata adottata.

Art.10.

*Pubblicità degli atti ufficiali*

1. Le deliberazioni di carattere generale emanate ai sensi del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il verbale del Comitato è atto riservato. Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri membri del Comitato.
- 3 Il Presidente può autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del giorno, salvo che il Comitato abbia deliberato in senso contrario.

Roma, 3 maggio 1999

IL PRESIDENTE  
C. CIAMPI

At